CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 24/02/2025

SOMMARIO

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Funzionario responsabile

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

TITOLO I - CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Art. 6 – Principio di legalità

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Art. 8 – Omissioni dichiarative

Art. 9 – Violazioni continuate

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni a seguito di notifica del pre-avviso di accertamento di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000

Art. 11 – Recidiva

Art. 12 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Art. 13 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 14 – Norme abrogate

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie Art.

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Giaveno (TO), nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

1. L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

2. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 7*quater* D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

TITOLO I
CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;

- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

1. Le sanzioni dichiarative irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

2. Ai fini della Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano riscosse mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

~~3.~~ Fatto salvo il caso di accettazione dell'avviso bonario trasmesso dal Comune in sede di liquidazione degli errori di versamento, la sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, nonché dall'art. 1, comma 695 L. 147/2013 e, ai soli fini IMU, dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

IMU/TASI

Violazioni

a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;

f) € 50,00;
g) non inferiore ad € 100,00;
h) non inferiore ad € 200,00 e fino ad € 500,00;
i) € 258,00 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992.

2. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

3. Allo stesso modo, la sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.

4. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio.

5. Rimane invece autonomamente sanzionabile la mancata o infedele presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TARI

Violazioni

a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
f) compilazione incompleta o infedele di questionari;

g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
b) non inferiore al 125% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00
c) non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
d) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
f) non inferiore ad € 100,00;
g) non inferiore ad € 200,00 e fino ad € 500,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Violazioni

a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
b) non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
c) non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;

e) non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
f) € 51,00;
g) non inferiore ad € 100,00;
h) non inferiore ad € 200,00.

Art. 8 – Omissioni dichiarative

1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di *«omessa presentazione della dichiarazione o denuncia»* e non invece a titolo di *«dichiarazione o denuncia infedele»*.

Art. 9 – Violazioni continuate

1. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile.

2. La norma di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, non è applicabile alle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

3. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, così come in ipotesi di definizione di un pre-avviso di accertamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. bter) D.Lgs. 472/1997, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.

4. Nelle ipotesi in cui risulti applicabile, l'istituto della violazione continuata verrà utilizzato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, commi 5 e 5*bis*) D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta che formino oggetto di accertamento e che siano legate dal vincolo della continuazione, da aumentarsi da un quarto al doppio) poi a sua volta aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

5. In sede di applicazione dell'istituto della violazione continuata, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema, fermo restando che la sanzione unica dovrà rispettare il principio di proporzionalità e non potrà in ogni caso essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50 per cento (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100 per cento (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200 per cento (ovvero: sanzione base x 3);

- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300 del cento (ovvero: sanzione base x 4).

6. In tali ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

7. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

Art. 10 – Riduzione delle sanzioni a seguito di notifica del pre-avviso di accertamento di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000

1. Nei casi di notifica del pre-avviso di accertamento previsto dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate comunali, ove il contribuente destinatario dell'atto provveda al versamento degli importi contestati dall'Ufficio Tributi nel termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo atto, rinunciando alla convocazione e senza presentare istanza di accertamento con adesione o altre forme di definizione, la sanzione irrogabile viene ridotta a 1/6 del minimo edittale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b*ter* D.Lgs. 472/1997, al di fuori della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, che non risulta mai riducibile.

Art. 11 – Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

Art. 12 – Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino un quarto della misura prevista qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 13 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

1. In tutte le ipotesi di omesso/parziale/tardivo versamento di un tributo, si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 12,5 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 25 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.

2. In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 5 D.Lgs. 87/2024, tale modalità di determinazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

3. In caso di tardivo versamento effettuato con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari a 1/15 del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

4. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

5. La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti siano stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

TITOLO II
NORME FINALI

Art. 14 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2025**, in conformità a quanto disposto dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).